

STATUTO

ASSOCIAZIONE PORSCHE GREEN CLUB

Art. 1 – Costituzione

L’ ASSOCIAZIONE PORSCHE GREEN CLUB, di seguito Associazione, è un’Associazione sportiva senza fini di lucro disciplinata dagli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dalle norme del presente Statuto che aderisce alla Federazione Italiana Golf (FIG) della quale accetta per sé e per i propri associati lo Statuto e il regolamento organico, impegnandosi ad applicarli.

Si impegna, altresì, a norma dell’art. 78 dello Statuto della FIG, a non aderire ad altre Autorità che non siano quelle della FIG ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’art. 808 del Codice di Procedura Civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli Organi di giustizia.

Art. 2 – Oggetto

L’Associazione ha quale oggetto la promozione e diffusione del gioco del golf tra i golfisti possessori di vetture Porsche anche mediante l’organizzazione di gare e manifestazioni e in genere d’ogni attività utile ai fini del conseguimento dell’oggetto dell’Associazione.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Sede

La sede sociale è in Milano, Via Stephenson n. 53

Art. 5 – Soci

Possono appartenere all'Associazione tutte le persone fisiche italiane e straniere, purché soci di un Circolo Italiano di Golf affiliato alla FIG; che oltre ad una condotta morale, civile e sportiva irreprerensibile abbiano i seguenti ulteriori ineludibili requisiti:

- 1) siano nel possesso al momento della domanda di associazione e per tutta la durata della loro associazione, di una o più vetture Porsche quali proprietari e/o utilizzatori tramite un contratto di leasing e/o contraenti di un contratto di noleggio a lungo termine (della durata non inferiore a 36 mesi);
- 2) od alternativamente siano sottoscrittori al momento della domanda associativa di un contratto di contratto d'acquisto di una o più vetture Porsche.
- 3) tutti coloro che, anche non appartenendo alle due categorie sopra indicate siano dichiarati dal Consiglio Direttivo, Soci onorari.
- 4) siano titolari di un diritto di utilizzo di una vettura Porsche di proprietà di società, di cui sono soci, od amministratori, ciò in virtù del rapporto societario, con la specificazione che in caso di più soci della società proprietaria della vettura il diritto di associarsi potrà essere attribuito ad uno solo di loro;
- 5) E' data facoltà al socio effettivo di richiedere ed ottenere, compatibilmente con il numero degli associati determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo, che un solo famigliare convivente possa essere iscritto all'associazione;



- 6) Nel caso in cui il socio effettivo regolarmente iscritto a PGC perda la Sua qualifica di socio , anche il socio convivente iscritto al PGC , come tale in forza dell'art.5 , perderà contestualmente la qualifica di socio .
- 7) I Soci possono essere Effettivi principali, Onorari oltre che effettivi familiari.

Sono qualificati:

- a) **Soci onorari:** coloro che per particolari ragioni di benemerenza e di qualifiche professionali collegate all'attività Porsche vengono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non pagano quote sociali. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi.

- b) **Soci effettivi principali:** coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di far parte dell'Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite in regola con il versamento della quota annuale.

I Soci effettivi hanno tutti i diritti e doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di votare alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.

- c) **Soci effettivi familiari:** sono soci effettivi familiari coloro i quali sono in un rapporto di convivenza con il Socio effettivo principale, risultante dal certificato di Stato di Famiglia, siano essi (mogli/mariti figli/e conviventi di fatto). I soci effettivi familiari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi principali , salvo che la loro qualifica

di socio è strettamente ed inscindibilmente correlata a quella del socio effettivo principale come descritto nell'art.6 .

Non possono rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione. Tali cariche non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto FIG.

Art. 6 – Ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata tramite la Segreteria al Consiglio direttivo per la relativa accettazione, e dovrà essere corredata di tutti gli elementi di cui all'art. 5 integranti i requisiti indispensabili perché la domanda sia valutabile.

Spetta al Consiglio Direttivo, in via esclusiva, nel termine di 90 giorni, valutare la sussistenza dei requisiti associativi richiesti dallo Statuto del richiedente e decretarne l'associabilità. La decisione è presa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. La comunicazione di associabilità non comporta il diritto all'immediata associazione del richiedente se non compatibile con il numero massimo dei soci deciso anno per anno dal Consiglio Direttivo, ed avente la finalità di consentire a tutti i soci la partecipazione agli eventi sportivi organizzati da PGC. La dichiarazione di associabilità collocherà il richiedente nella lista d'attesa e consentirà l'associazione dello stesso, non appena il numero dei soci lo consentirà, ciò nel rispetto della lista d'attesa.

Art. 7 – Quote sociali

Le quote annuali associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo entro il



30 novembre di ogni anno.

La quota deve essere pagata in unica soluzione entro il 10 febbraio di ogni anno termine da considerarsi essenziale.

Il mancato pagamento della quota entro il termine sopra indicato comporterà l'immediata perdita della qualifica di socio e la conseguente perdita di tutti i diritti statutariamente previsti, anche nei confronti del socio/a famigliare.

L'anno sociale coincide con quello solare.

Art. 8 - Perdita dello status di Socio

Ogni socio potrà perdere lo status di Socio per i seguenti motivi:

- **Recesso:** Il recesso potrà essere inviato nel corso dell'anno con le modalità di cui sopra e la perdita dello Status di socio decorrerà 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota sociale;
- **Perdita dei requisiti:** Laddove un Socio, od un richiedente l'associabilità, dovesse perdere uno o più dei requisiti di cui all'art.5 numeri 1, 2, 3, 4, perderà lo Status di Socio con il venir meno di uno dei requisiti , questo lo escluderà da quel momento da tutte le classifiche sportive dell'Associazione e dal diritto di percepire od usufruire di eventuali premi non ancora assegnati al momento del venire meno del o dei requisiti, salvo quanto previsto al successivo articolo 21. La perdita dei requisiti con conseguente esclusione del Socio per qualsivoglia motivo non darà diritto al rimborso della quota sociale;



- **Mancato pagamento della quota sociale:** Laddove il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nel termine essenziale di cui all'art.7, perderà il suo status di Socio in modo automatico .

In ogni caso, con la perdita dello Status di socio del Socio effettivo principale qualunque sia la causa, sarà dichiarato decaduto anche il socio familiare.

Art. 9 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori contabili / Revisore unico;
- la Commissione sportiva;
- il Collegio dei probiviri.

Il Consiglio direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere alla nomina di Delegati periferici.

Art. 10 – L' Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Consiglio direttivo di norma in occasione di una gara del Circuito dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere indetta anche su richiesta del 25% dei Soci, che ne dovranno dare comunicazione al Consiglio direttivo, che provvederà alle formalità necessarie per la

convocazione.

La convocazione sarà effettuata potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, purché assicurino la tempestiva e completa informazione sugli argomenti da trattare e la comunicazione sia spedita almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, l'avviso deve essere spedito, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio al momento dell'iscrizione che andrà inteso come elezione di domicilio.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Soci non inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli iscritti alla Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci appartenenti all'Associazione in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio direttivo, non più di un Socio.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere con votazione unica tramite il sistema delle liste, nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza il Presidente capolista e i componenti del Consiglio direttivo,
- eleggere con votazione unica e con voto singolo il Revisore unico
- eleggere con votazione il Collegio dei probiviri;



- eleggere i Soci onorari su proposta del Consiglio direttivo ;
- approvare il bilancio, la situazione contabile e il budget presentati dal Consiglio;
- delibera su ogni altra questione attinente alla vita dell'Associazione non delegata al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto sociale con la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua messa in liquidazione nominando il o i liquidatori e determinandone i poteri.

Art. 12 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, e delibera a maggioranza relativa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza relativa.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano o, in loro assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea. Segretario dell'Assemblea sarà il Revisore contabile in carica e/o, in Sua assenza, sarà nominato dal Presidente dell'Assemblea.

All'Assemblea convocata per il rinnovo cariche e al Presidente dell'Assemblea competrà l'onere di scegliere tra i soci presenti due



scrutatori.

Di ogni Assemblea verrà redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e redatto dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea relativo all'elezione degli organi sociali dovrà essere sottoscritto anche dagli Scrutatori.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto se ciò è richiesto dal Presidente o da almeno un quinto dei Soci presenti.

Art 13 – Elezione del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tramite il sistema delle liste, nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza.

Possono presentare una lista tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale .

Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati pari al numero massimo di candidati eleggibili, tenuto conto della necessaria presenza di un Consigliere nominato da Porsche Italia come previsto all'art 13 ter, la cui presenza completerà tutte le liste che fossero presentate .

Le liste devono essere depositata presso la segreteria dell'Associazione indicata di volta in volta nella convocazione dell'assemblea finalizzata al rinnovo cariche almeno 30 giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva. Ogni socio che volesse candidarsi potrà farlo solo per una lista .

Ogni lista deve essere accompagnata da:



- Nome della lista;
- Nome del candidato Presidente capolista e dei candidati Consiglieri facenti parte della stessa
- Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;
- Programma elettorale sottoscritto da tutti i componenti la Lista

Art 13 bis Procedura Elettorale

L'Assemblea Elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 45 giorni liberi.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto a un voto e può esprimere la propria preferenza esclusivamente per una lista.

La lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti viene eletto nuovo Consiglio direttivo.

Il capolista della lista vincente e' eletto Presidente dell'associazione, e nomina tra i propri membri della Lista , durante la prima riunione successiva alle elezioni, il e/o i Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutte le cariche hanno durata di anni 4 (quattro) e sono rinnovabili senza limiti di mandato.

Art. 13 ter- Il Consiglio direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio composto da 7 Consiglieri, di cui



uno designato da Porsche Italia , e i restanti eletti fra i soci effettivi, con le modalita' di cui agli articoli precedenti.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente, o almeno due dei suoi componenti lo ritengano necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo e la convocazione, nel termine di 60 giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni.

Il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente in carica.

Il Consigliere dimissionario o che per qualsiasi motivo receda dalla carica o, che non partecipa a 2 sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica.

Art. 14 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio direttivo:

- a) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;
- b) conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione di terreni ed edifici, di locazione e di vendita di macchine, di fornitura e di appalti, conti correnti bancari ed ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;



- c) provvede all'assunzione di personale fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;
- d) nomina i membri della commissione Sportiva
- e) stabilisce, sentita la Commissione sportiva, le norme per l'uso e l'esercizio degli eventuali impianti, determinando le date di apertura e di chiusura della stagione sportiva nel corso dell'anno sociale;
- f) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei servizi della sede sociale e dei regolamenti interni;
- g) provvede a deferire alla Commissione Sportiva i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto e dei regolamenti interni o che per la loro condotta pregiudichino il buon andamento dell'Associazione;
- h) stabilisce le quote sociali;
- i) compila il Bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- j) nomina, se ne ravvisa l'opportunità, i Delegati periferici;
- k) predisponde il calendario gare;
- l) nomina i soci onorari, con votazione presa a maggioranza ;
- m) valuta le domande di iscrizione all'Associazione dei nuovi associati, decidendo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di associazione, circa la sua accettazione. Il candidato diventerà Socio solo al pagamento delle quote associative annuali.
- n) individua ogni anno, entro il 30 Novembre dell'anno precedente, il numero massimo dei soci, in ragione delle criticità emerse.



Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente, o al Vicepresidente, al Tesoriere o ai singoli membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre delegare le proprie attribuzioni, di ordinaria amministrazione, ad un comitato esecutivo composto da 3 a 5 membri: cui devono in ogni caso far parte il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Tutte le delibere del Consiglio direttivo dovranno risultare da verbale steso dal Segretario che interverrà alle riunioni.

Art. 15 – Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in casi di sua assenza od impedimento con i medesimi poteri attribuiti allo stesso o in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

Art. 16 – Il Collegio dei revisori contabili - Revisore unico

Il Collegio dei revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti o da un Revisore unico e da un unico membro supplente, eletti dall'Assemblea e durerà in carica per quattro anni. Dovrà riferire all'Assemblea con relazioni scritte sul rendiconto finanziario. Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dalla elezione, procederà alla nomina del suo Presidente.

L'Assemblea che procederà alla nomina dell'organo dei revisori, determinerà di volta in volta il numero dei componenti.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica



sociale.

Art. 17 – La Commissione sportiva

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita commissione composta da tre a cinque membri più un membro supplente scelti tra i soci, dal Consiglio Direttivo.

Nella prima riunione viene nominato il Presidente. Il membro supplente prenderà il posto dell'eventuale membro dimissionario, non potendo fino a quel momento partecipare alle riunioni.

La Commissione dura in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio Direttivo che l'ha nominata. Laddove il Consiglio Direttivo dovesse cessare le sue funzioni prima del termine quadriennale previsto decadrà anche la Commissione Sportiva che sarà rinominata dal nuovo Consiglio Direttivo. I membri della Commissione Sportiva possono essere nominati per più mandati. Il Consiglio direttivo potrà revocare la nomina dei membri scelti per formare la Commissione Sportiva.

Art. 18 – Compiti della Commissione sportiva

La Commissione sportiva:

- a) vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva e sulla corretta applicazione delle regole del golf.
- b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione.

Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri in numero di tre sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Gli eletti nella prima riunione di

insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione, entro trenta giorni dall'elezione, procederanno alla nomina del Presidente del Collegio. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza alle norme federali e sociali, nonché di scorretto comportamento morale, civile, e sportivo dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri interviene a seguito di rapporti disciplinari inviati da un Socio, dalla Commissione sportiva nonché dagli altri Organi statutari previsti e in carica.

Il Collegio dei probiviri adotta uno dei seguenti provvedimenti:

- a) proscioglimento;
- b) censura;
- c) deplorazione;
- d) sospensione temporanea;
- e) esclusione .

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e i regolamenti della federazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide *ex bono et equo* qualsiasi controversia o questione fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso che deve essere presentato direttamente al Presidente del Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata agli interessati e al Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso appello al Consiglio direttivo; i provvedimenti adottati in attesa della decisione del Consiglio direttivo sono immediatamente esecutivi.

Il ricorso potrà essere proposto e sarà validamente presentato se indirizzato e spedito per lettera raccomandata entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri al Consiglio direttivo.

In caso di radiazione il relativo provvedimento diverrà esecutivo solo dopo la decisione del Consiglio direttivo che confermi il provvedimento e, comunque, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Controversia

I Soci dell'Associazione, per le eventuali questioni che dovessero sorgere fra di essi e l'Associazione medesima, si impegnano ad accettare il giudizio inappellabile di arbitri amichevoli compositori nominati: uno dal Socio, l'altro dal Consiglio direttivo, i quali dovranno tentare, preventivamente la conciliazione. Mancando questa, gli arbitri nominati designeranno, per procedere al giudizio, un terzo arbitro.

Quando una delle parti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, l'altra avrà il diritto di chiederne la designazione al Presidente della Federazione Italiana Golf; altrettanto sarà fatto quando gli arbitri delle due parti non si accordassero nella designazione del terzo.

Art.21 -Infrazioni Sportive

Il socio che, nel corso di una gara organizzata da Porsche Green Club, dovesse incorrere nella violazione delle “Regole del Golf” in vigore al



momento del compimento di tale azione, commettendo un illecito tale da determinare come conseguenza la propria squalifica dalla gara medesima ed il deferimento agli organi di giustizia della F.I.G., potrà, salvo diversa decisione della F.I.G., continuare a partecipare alle gare organizzate da Porsche Green Club, ma il suo od i suoi risultato/i rimarranno, ai fini della classifica del campionato annuale, congelati fino al completamento dell'iter istruttorio della Giustizia Federale e della sua decisione finale. Laddove, quindi, verso il Socio la Giustizia Federale non assumerà alcuna decisione di condanna, prosciogliendolo dalla contestazione, i risultati saranno ritenuti validi ai fini della classifica annuale; laddove invece il Giudice Federale dovesse propendere per la sua condanna infliggendo una qualsiasi sanzione disciplinare i risultati medesimi non si intenderanno validamente conseguiti, e non saranno quindi valutati per la classifica annuale. Si specifica, inoltre, che nelle more della decisione della Giustizia Federale, una volta avvenuto il deferimento del Socio alla Giustizia Federale, lo stesso potrà partecipare alle gare organizzate da Porsche Green Club, ma nella categoria amici e non in quella soci, salvo quanto scritto nel paragrafo precedente. Il Socio, quindi, per fatti esclusivamente avvenuti nel corso di una gara organizzata da Porsche Green Club, a seguito di processo e di sentenza di primo grado, subisca una qualsiasi sanzione disciplinare prevista dal Codice di Giustizia Sportiva (a mero titolo di esemplificazione, ammonizione, squalifica temporanea o pena pecuniaria) perderà inderogabilmente il diritto di poter essere socio di Porsche Green Club. Quanto qui previsto non esclude che il Socio, che



abbia compiuto un comportamento sportivo scorretto, sia comunque deferito all'organo sociale dei Probiviri per l'assunzione dei provvedimenti di loro competenza. Non rientra nei comportamenti scorretti cui si debba applicare il presente articolo, la squalifica del giocatore che non comporti il deferimento all'organo di Giustizia Federale quali, a mero titolo esemplificativo, la mancata firma dello score e/o la non consegna dello stesso.

Art. 22 – I Delegati periferici

E' in facoltà del Consiglio direttivo di nominare Delegati regionali con competenze territoriali per una o più regioni, sempre scelti fra Soci effettivi.

I Delegati, Soci dell'Associazione, dovranno avere residenza nella regione: durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; decadono comunque dalla carica con la scadenza del Consiglio direttivo.

Il loro compito è quello di promuovere nell'ambito della loro competenza territoriale, ogni iniziativa per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione e riferendo al Consiglio direttivo.

Art. 23 – Modifiche Statutarie

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

I Soci proponenti dovranno presentare le proposte al Consiglio direttivo per iscritto.

Il Consiglio direttivo dovrà indire l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni mediante convocazione dei Soci con i modi previsti dall'art.



10, indicante l'ordine del giorno, le modifiche proposte ed eventuali considerazioni.

Le modifiche saranno approvate con le maggioranze dei due terzi dei voti validi dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in apposita Assemblea straordinaria convocata con preavviso di almeno trenta giorni.

Di tale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione dalla FIG. I beni sociali, pagati gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni che hanno finalità analoghe, secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 – Norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme della FIG, del CONI e di legge.

Firmato Dott. Marco Trabucchi nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo 2026/2029 e dunque legale rappresentante pro tempore

